Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 26 novembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 50 —	Abb. annuo	L. 100 —
Un fascicolo	Prezzi vari.	Un fascicolo	Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con Regio decreto in data 8 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 15 settembre 1941-XIX, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 252, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

CROCE DI GUERRA

UGOLINI Ugolino, Aviere scelto fotografo. — Specialista di velivolo da B. T. partecipava ad una difficile azione contro convoglio nemico fortemente scortato e protetto da aerei da caccia. Ferito da proiettile di mitragliatrice, adempiva il proprio compito con serenità riportando alla base importante documentazione fotografica. Dimostrava alto senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Cielo del Mare Egeo, 18 aprile 1941-XIX.

Per la seguente motivazione sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

Specialista di velivolo da B. T., partecipava ad un attacco contro convoglio fortemente scortato: Nonostante la violentissima e precisa reazione contraerea che colpiva gravemente il velivolo, continuava ad assolvere con calma le proprie mansioni contribuendo efficacemente ad arrecare gravi danni al nemico. Dopo l'ammaraggio forzato si prodigava nell'allestimento dei mezzi di salvataggio e con alto spirito attendeva il soccorso che giungeva dopo 21 ore di lotta col mare burrascoso. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 6 marzo 1941-XIX.

BITTO Giovanni, da Ragusa, Primo aviere motorista.

CAPUTI Giulio, da S. Biase, Primo aviere armiere.

VALVANO Alfredo, da Melfi, aviere scelto marconista.

Per la seguente motivazione sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »;

Specialista di velivolo da B. T. in azione a bassa quota durante la rioccupazione dell'isola di Castelrosso, nonostante la violenta reazione contraerea che colpiva gravemente il velivolo, assolveva le proprie mansioni serenamente, coadiuvando con efficacia il capo equipaggio. Dopo l'ammaraggio forzato incurante del persistente fuoco nemico, si prodigava nel recupero dei documenti di bordo. Ligio agli ordini del proprio comandante, rifiutava sdegnosamente il soccorso offertogli da un motoscafo militare neutrale. Esempio di alto senso del dovere e di sereno sprezzo del pericolo. — Cielo del Mediterraneo Orientale, Castelrosso, 15 febbraio 1941-XIX.

MORINI Bruno, da La Spezia, aviere scelto marconista.

RANELLETTI Eutizio, da Ostia Antica, Primo aviere armiere.

Per la seguente motivazione sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

Specialista di provata capacità già distintosi in altre missioni belliche partecipava a bordo di velivolo terrestre ad azione aerea contro un numeroso convoglio nemico. Nonostante la precisa e violenta reazione contraerea assolveva le sue mansioni con sereno ardimento, contribuendo validamente al brillante esito dell'azione che causava gravi danni al nemico. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 6 marzo 1941-XIX.

ALEOTTI Sirio, da S. Benedetto Po, Primo aviere marconista.

ANTOCI Sante, da Ragusa, Primo aviere armiere.

ARDIZZONE Antonio, da Carini, Aviere scelto motorista.

ATTI Emilio, da Ceresara (Mantova), Primo aviere motorista.

BOSELLO Costante, da Trieste, Aviere scelto marconista.

BRANDINELLI Dante, da Albenga (Savona), Primo aviere marconista.

BUONAMANO Francesco, da Acerro, Aviere scelto marconista.

CANDIANI Giuseppe, da Busto Arsizio, Primo aviere motorista.

CASELLATO Giordano, Primo aviere motorista.

CALZAVARA Guerrino, da Campo d'Arsego, Primo aviere armiere;

CELESTE Corrado, da Napoli, Primo aviere fotografo.

CHIANESE Errico, da Napoli, Primo aviere armiere.

COALIANA Domenico, da Cagliari, Primo aviere motorista.

CORFINO Francesco, da Ragusa, Primo aviere fotografo.

DEL VECCHIO Giuseppe, da Messina, Primo aviere motorista.

ELEGANTE Ercole, da Mantica, Aviere scelto motorista.

FAZIO Filippo, da Furnari (Messina), Primo aviere armiere.

FIDUCIA Carmelo, da Pachino (Siracusa), Primo aviere motorista.

GUIBI Alfredo, da Monza, Primo aviere armiere.

LAZZARETTO Romeo, Primo aviere armiere.

LOVISETTI Giorgio, da Venezia, Aviere scelto motorista.

LOCCHI Lorenzo, da Bologna, Primo aviere marconista.

LUCHERINI Valentino, da Capranica (Viterbo) Primo aviere motorista.

MAIONCHI Ferruccio, da Altopascio, Primo aviere armiere.
MALCISI Amleto, da Asola (Mantova), Primo aviere armiere.
MARCHESANO Grazio, Primo aviere armiere.
MAESTRALE Nicolò, da Sassari, Primo aviere marconista.
MANZETTI Giuseppe, da S. Maria C. V., Primo aviere marconista.
MARE Alfio, da Vittoria (Ragusa), Primo aviere marconista.
MASCETTI Tommaso, da Frosinone, Aviere scelto armiere.
MARCHESINI Enzo, da Bologna, Primo aviere fotografo.
MECCHIA Giovanni, da Asti, Aviere scelto marconista.
MOLINARI Giuseppe, da Scilla, Primo aviere marconista.
MOCARELLI Gustavo, da S. Cassiano, Primo aviere fotografo.
NARDULLI Vito, da Livorno, Primo aviere marconista.
PAOLATTI Angelo, Primo aviere armiere.
PACIFICI Guerrino, da Viterbo, aviere scelto armiere.
PORTA Erasmo, da Orte, Primo aviere marconista.
PROCACINI Giulio, Primo aviere motorista.
REGAZZONI Umberto, da Venezia, Aviere scelto motorista.
RESTANO Giuseppe, da Faggiano, Aviere scelto armiere.
SARAGO' Antonio, da Bari, Primo aviere motorista.
SERRA Antonio, Primo aviere armiere.
SIMONE Graziano, Primo aviere armiere.
SIMONAZZI Arvedo, da Novellara, Primo aviere fotografo.
STROPPA Enzo, Primo aviere motorista.
TESTA Dario, Aviere scelto marconista.
TURANO Armando, da Rossano (Cosenza) Primo aviere motorista.
VECCHI Leone, da Anafosi, Primo aviere armiere.
ZENDRINI Giuseppe, da Verona, Primo aviere motorista.

Per la seguente motivazione sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

Capo pezzo di una delle mitragliatrici a difesa aeroportuale dimostrava durante numerose incursioni aeree nemiche, sereno sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, continuando ad usare efficacemente l'arma affidatagli, nonostante fosse fatto segno al preciso tiro avversario. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 28 marzo 1941-XIX.

ARDONE Emanuele, da Forenza, Aviere governo.
ARRIGANELLO Pietro, da Catanzaro, Primo aviere armiere.
CARICCHIO Andrea, da Pezzale, Aviere scelto armiere.
CHIAPPERINI Michele, Aviere scelto armiere.
CORROPOLI Luigi, da Foggia, Aviere scelto armiere.
COSENTINI Giovanni da Ravenna, Aviere scelto armiere.
DE SANTIS Laurento, da Arquata del Tronto, Aviere scelto armiere.
FRONTEDDU Antonio, Primo aviere armiere.
GIANNI Italo, da Venezia, Aviere scelto armiere.
TOSI Pietro da Ascoli Piceno, Primo Aviere armiere.

Per la seguente motivazione sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:

Durante numerose incursioni aeree nemiche rimaneva al posto assegnatogli, continuando a svolgere il proprio dovere, e si prodigava all'opera di difesa e di salvataggio, dimostrando sereno sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Cielo del Mediterraneo Orientale, 28 marzo 1941-XIX.

CALZOLARI Virginio, da Savigno, Primo aviere elettricista.
CIUNFRINI Matiò, Primo aviere elettricista.
DE LUCA Vincenzo, da Messina, Primo aviere marconista.
ELEONORI Enrico, da Tolentino, Aviere governo.
GIACULLI Antonio, da Venosa, aviere governo.
LANDOLFO Francesco, Aviere scelto motorista.
LO MONACO Francesco, da Calatafimi, Aviere governo.
PATRUCCO Olimpo, da S. Germano, Primo aviere marconista.
PEDRONE Andrea, da Benevento, Aviere governo.
PELAIA Bruno, da Catanzaro, Primo aviere governo.
ROSSINI G. Battista, Aviere Governo.
RUSSO Rocco, da Castelgirone, App. dei CC. RR.
VALENTE Vittorio, da Firenze, Primo aviere governo.

(4359)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1264.
Modificazione della pianta organica della Regia scuola tecnica industriale di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, concernente il riordinamento dell'istruzione media tecnica e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2028, che riordina la Regia scuola tecnica industriale di Cosenza;
Visto il R. decreto 18 maggio 1936-XIV, n. 1133, che modifica il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2028, già citato;
Considerata la necessità di modificare la tabella seconda annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2028, successivamente modificata con il R. decreto 18 maggio 1936-XIV, n. 1133;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1941-XIX, il posto di segretario economo incaricato previsto nella tabella II (Personale tecnico e amministrativo) annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2028, successivamente modificata con il Regio decreto 18 maggio 1936-XIV, n. 1133, è convertito in posto di segretario economo di ruolo (gruppo *B*, grado 11°).

A decorrere dalla stessa data la pianta organica annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 2028, successivamente modificata con il R. decreto 18 maggio 1936-XIV, n. 1133, è sostituita da quella allegata al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 85. — MANCINI

TABELLA ORGANICA

della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale artigiano di Cosenza

1. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo gruppo e grado		
1. Direzione, con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai nn. 4, 5 e 6 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo neanche quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruol. *B* Gr *A* Grado dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della Scuola.
3 Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	In tutte le classi della Scuola.
4. Meccanica e macchine. Disegno professionale.	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della Scuola. Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti. Disegno professionale per i meccanici.
5. Tecnologia - Laboratorio tecnologico - Disegno professionale.	1	Id.	—	Tecnologia, laboratorio tecnologico per i meccanici - Disegno professionale per gli edili.
6. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici - Apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	1	Id.	—	Elementi di elettrotecnica nella Scuola - Elettrotecnica ed impianti elettrici - Apparecchi elettrici - Misure elettriche e esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche nel corso di specializzazione per elettricisti.
7. Tecnologia - Disegno professionale.	1	Id.	—	Per i falegnami ebanisti.
8. Tecnologia - Elementi di costruzioni (per edili).	—	—	1	
9. Religione.	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo *B*° gradi dall'11 al 10°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili	1	Id.	—	
3. Capofficina elettricista . .	1	Id.	—	
4. Capofficina per l'aggiustaggio	1	Id.	—	
5. Capofficina edile	—	—	1	
6. Sottocapofficina per l'aggiustaggio	1	Gruppo *C* Grado 12°	—	
7. Sottocapofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
8. Sottocapofficina per le macchine utensili	—	—	1	
9. Sottocapi officina	—	—	4	
10. Segretario economo	1	Gruppo *B*° Grado 11	—	
11. Applicato	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
Bidelli	3	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.
Custode	1	

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1265.

Nuova denominazione dell'Istituto di sanità pubblica e riordinamento dei ruoli del relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico per gli impiegati civili dello Stato ed il R. decreto 30 ottobre 1924-III, n. 2042, contenenti norme speciali per l'ammissione alla carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 3 novembre 1927-VI, n. 2208, che apporta variazioni all'ordinamento dell'amministrazione della Sanità pubblica ed il R. decreto 29 luglio 1931-IX, n. 1131, sui ruoli organici del personale della Sanità pubblica;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 992, sulla creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 982;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica, approvato con R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1543;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 452, concernente la ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale dell'interno;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di sanità pubblica assume la denominazione di Istituto superiore di sanità.

Esso è posto alla diretta dipendenza del Ministro per l'interno e ne è capo un direttore generale.

Art. 2.

La tabella *A* allegata al R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 992, e modificata dalla legge 29 gennaio 1934-XII, n. 138, dal R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 982, dal R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, dal R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 495, è sostituita, per quanto concerne il personale dell'Istituto superiore di sanità, dalla annessa tabella *A* che sarà vistata d'ordine Nostro dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Oltre ai laboratori e ai riparti di cui alla tabella anzidetta, l'Istituto comprende l'Ufficio affari generali e l'Economato.

Art. 3.

Il direttore generale dell'Istituto, quando sia nominato tra i capi di laboratorio, può conservare la direzione del laboratorio cui appartiene. In tal caso potrà effettuarsi, nel ruolo del personale del laboratorio stesso, una promozione ad ispettore generale (grado 5°).

Art. 4.

Per le promozioni ai gradi superiori all'8° la designazione del Consiglio di amministrazione deve essere preceduta dal parere sui titoli scientifici degli scrutinandi dato da una commissione nominata dal Ministro per l'interno e composta dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanità che la presiede e da due professori di Università.

Art. 5.

Le promozioni ai posti di capo di laboratorio ed ispettore generale (grado 5°) sono conferite per merito comparativo, tra i funzionari di grado 6° e 7° dello stesso laboratorio e di quelli affini dell'Istituto che abbiano complessivamente nei gradi 6° e 7° almeno sei anni di anzianità se di grado 6°, ovvero almeno sette anni di anzianità nel grado se di grado 7°.

La nomina a capo di laboratorio può avvenire anche per cambio di qualifica tra gli ispettori generali (grado 5°) ed i capi dei laboratori affini dell'Istituto (grado 5°).

I capi dei laboratori sono gerarchicamente superiori agli ispettori generali.

Art. 6.

Le promozioni dal grado 7° al grado 6° nei ruoli di gruppo *A* dei laboratori nei quali i posti di detti gradi sono indicati cumulativamente avranno luogo al compimento di sei anni di permanenza nel grado 7°.

Le promozioni al grado 8° dei ruoli di gruppo *A* di ciascun laboratorio o riparto saranno conferite mediante esami di concorso cui possono partecipare i funzionari del rispettivo ruolo che vi abbiano compiuto sei anni di anzianità.

Art. 7.

Il posto di capo dei servizi di biblioteca, museo e segreteria didattica (gruppo *A*, grado 9°) dell'Istituto si conferisce per pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti oltre i requisiti necessari per la nomina ad impiego statale devono possedere la laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali, e dimostrare di conoscere tre lingue straniere.

Il capo di detti servizi conseguirà la promozione al grado 7° dopo quattro anni di permanenza nel grado 8°, quella al 6° dopo quattro anni di permanenza nel grado 7° ed infine quella al 5° dopo sei anni di permanenza nel grado 6°.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi del personale dell'Istituto sono nominate con decreto del Ministro per l'interno e composte:

Per il personale di gruppo *A* e *B*:

da un consigliere di Stato, presidente;

dal direttore generale, da un capo di laboratorio o di riparto o da un ispettore generale dell'Istituto e da due professori di Università, scelti tra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Per gli esami nei cui programmi è richiesta la conoscenza di lingue straniere, il Ministro per l'interno nominerà uno o più docenti universitari di lingue straniere.

Per il personale di gruppo *C*:

da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 5°, presidente;

da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 6° e da un professore di università scelto fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Per il personale subalterno:

da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 6°, presidente;

da un funzionario dell'Istituto di grado non inferiore al 7° e dal capo dell'Ufficio affari generali dell'Istituto stesso.

Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di gruppo *A* di grado non inferiore al 9°, addetto all'Istituto, oppure un funzionario tecnico di gruppo *A* dell'Istituto stesso esercita le funzioni di segretario delle Commissioni anzidette.

Art. 9.

Nei concorsi per titoli e per esami ciascun commissario dispone di dieci punti per i titoli e di dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica e orale.

Dei dieci punti disponibili per i titoli cinque vanno assegnati alle pubblicazioni scientifiche e cinque agli altri titoli.

Nei concorsi per soli titoli si segue la procedura dei concorsi per cattedre universitarie.

Art. 10.

Ai funzionari tecnici di gruppo *A* dell'Istituto superiore di sanità è consentito l'espletamento di attività professionali connesse con i compiti dell'Istituto.

Art. 11.

Per l'ammissione degli aiuti e assistenti delle Regie università nonchè dei personali tecnici dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e di quelli dei Laboratori di chimica e merceologia dipendenti dai Consigli provinciali delle corporazioni, agli esami di concorso per la nomina ai posti dei gradi iniziali del ruolo del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità, si prescinde dal requisito del limite massimo di età, purchè detti candidati non abbiano superato il 40° anno di età comprese tutte le elevazioni concesse dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Le promozioni al grado 9° del personale di gruppo *B* saranno effettuate mediante esami di concorso di merito ai quali possono partecipare i funzionari dei gradi inferiori dopo otto anni di servizio.

Le promozioni al grado 8° dello stesso gruppo saranno conferite per merito comparativo, su parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado 9°.

Art. 13.

Le promozioni al grado 10° del fotografo, del microfotografo e dell'operatore cinematografico classificati nel gruppo *C* saranno conferite su parere del Consiglio di amministrazione dopo tre anni di permanenza nel grado 11°.

Art. 14.

Le nomine nel grado iniziale del ruolo del personale subalterno dell'Istituto superiore di sanità sono conferite mediante concorso per esami.

Gli aspiranti devono possedere oltre i requisiti per ottenere l'impiego di Stato, il diploma della scuola elementare.

Art. 15.

La promozione a sorvegliante ha luogo per un terzo dei posti disponibili in conformità dell'art. 5 del R. decreto 31 settembre 1922, n. 1290, e per gli altri due terzi per esami di concorso al quale sono ammessi gli agenti tecnici che hanno dato buona prova per condotta regolare e capacità di servizio.

Art. 16.

Il sorvegliante capo sarà nominato a scelta del Ministro per l'interno tra i sorveglianti su proposta del direttore generale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 17.

Gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo del personale subalterno dell'Istituto sono quelli indicati nella annessa tabella *B*, che sarà vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 18.

Il personale di ruolo dell'Istituto verrà inquadrato nel nuovo organico nel rispettivo gruppo col grado rivestito e la relativa anzianità.

L'attuale Capo del laboratorio di fisica conserva ad personam il grado 4° ed il relativo trattamento, conseguiti a norma del R. decreto 11 gennaio 1934-XII, n. 27.

Art. 19.

Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'interno di conferire un posto di grado 5° nel Laboratorio di chimica mediante concorso per titoli cui possono partecipare funzionari dipendenti da altre Amministrazioni statali di grado non inferiore al 6° che dimostrino di possedere speciali conoscenze di chimica industriale ed agraria, e che siano liberi docenti universitari in una delle branche della chimica.

E' data, inoltre, facoltà al Ministro per l'interno di conferire, mediante concorso per titoli ovvero per titoli ed esami, un posto di grado 6° nel Laboratorio di biologia, uno di grado 7° ed uno di grado 8° nel Laboratorio di chimica, tra aiuti ed assistenti delle Regie università che, a prescindere dai limiti di età, siano in possesso dei requisiti per la nomina ad impiego statale, abbiano conseguito la laurea da almeno otto anni se aspiranti al grado 6°, da sei anni se aspiranti al grado 7°, da cinque anni se aspiranti al grado 8° e siano liberi docenti universitari in una delle branche della chimica.

Ai concorsi di cui al comma precedente possono partecipare anche liberi professionisti che, a prescindere dai limiti di età, siano in possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale ed abbiano conseguito la laurea in una delle branche della chimica almeno da dodici anni se aspiranti al grado 6°, da dieci anni se aspiranti al grado 7° e da sette anni se aspiranti al grado 8°.

Art. 20.

Nella prima applicazione del presente decreto, dopo effettuate le eventuali promozioni del personale di ruolo dell'Istituto e salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, i posti disponibili di qualsiasi grado nel gruppo *A* potranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli ovvero per titoli ed esami. Ai concorsi per i gradi iniziali è ammesso, in deroga ai limiti di età, il personale non di ruolo in servizio presso l'Istituto da almeno due anni.

Gli aspiranti, oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di laurea almeno da quindici anni, per il grado 5°, da dodici anni per il grado 6°, da dieci anni per il grado 7°, da sette anni per il grado 8°. Tali periodi per i posti di grado 6°, 7° e 8° sono ridotti rispettivamente a otto, sei e cinque anni per gli aspiranti che siano liberi docenti universitari.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di conferire mediante concorsi per titoli ovvero per titoli e per esami per ciascun laboratorio o riparto, un posto di gruppo *A* di grado non superiore al 6° al personale in servizio nell'Istituto da oltre due anni e che si trovi nelle condizioni previste dal comma precedente.

Art. 21.

Per le promozioni ai posti di grado superiore all'8° di gruppo *A* i periodi di anzianità di grado richiesti per l'avanzamento sono ridotti alla metà per il periodo di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Peraltro, in attuazione del presente articolo, nessun funzionario potrà conseguire più di una promozione.

Art. 22.

I funzionari di ruolo delle Amministrazioni statali attualmente in servizio nell'Istituto possono chiedere ed ottenere, subordinatamente all'assenso della propria Amministrazione e dopo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, il passaggio nei ruoli del personale dell'Istituto nello stesso grado e gruppo al quale appartengono.

Art. 23.

Gli attuali preparatori del Laboratorio di batteriologia (gruppo *C*, grado 10°) e gli applicati tecnici di sanità (gruppo *C*, grado 11°) in servizio presso l'Istituto saranno collocati nel ruolo dei preparatori (gruppo *C*) e nel rispettivo grado. Nella prima applicazione del presente decreto, dopo effettuate le promozioni al grado 10° due posti di tale grado nel ruolo predetto potranno essere conferiti mediante concorso per esame cui è ammesso il personale dell'Istituto addetto al Laboratorio di malariologia e proveniente dalla Stazione sperimentale per la lotta antimalarica che abbia prestato servizio per la durata complessiva non inferiore ad anni quindici.

Art. 24.

Gli attuali disegnatori fotografi (gruppo *C*, grado 9°) saranno collocati col proprio grado uno al posto di fotografo e l'altro al posto di microfotografo di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 25.

Le guardie di sanità in servizio presso l'Istituto almeno da cinque anni saranno collocate subordinatamente all'assenso della propria Amministrazione nel ruolo del personale subalterno secondo una graduatoria di merito da stabilirsi da una commissione formata dal direttore generale, da un capo di laboratorio e dal capo dell'Ufficio affari generali dell'Istituto.

Il primo graduato sarà nominato sorvegliante capo e gli altri sorveglianti secondo la graduatoria predetta.

Art. 26.

I posti disponibili dopo il collocamento di cui all'articolo precedente saranno conferiti per esami di concorso interno tra gli operai in servizio dell'Istituto almeno da due anni.

Art. 27.

Per quant'altro non è espressamente stabilito nel presente decreto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, nel R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, e nel R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1543, e successive modificazioni.

Art. 28.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabiliti i programmi di esami e le altre modalità occorrenti per l'espletamento dei concorsi previsti nel presente decreto.

Art. 29.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 83. — MANCINI

TABELLA A.

Ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità

I. — DIREZIONE GENERALE

(Gruppo *A*)

Grado		N. dei posti
4°	Direttore generale	1

II. — LABORATORIO DI BATTERIOLOGIA

(Gruppo *A*)

Grado		N. dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
	Sezione medica	
5°	Ispettori generali	2
6°	Coadiutori	2
7°	Coadiutori	2
8° 9°	Assistenti	3
		9
	Sezione veterinaria	
6°	Coadiutore	1
7°	Coadiutore	1
8° 9°	Assistenti	3
		5

III. — LABORATORIO DI BIOLOGIA

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettore generale	1
6°	Coadiutori	2
7°	Coadiutori	2
8° 9°	Assistenti	2
		8

IV. — LABORATORIO DI CHIMICA

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettori generali	3
6°	Coadiutori	5
7°	Coadiutori	5
8° 9°	Assistenti	8
		22

V. — LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettore generale	1
6° 7°	Coadiutori	2
8° 9°	Assistenti	2
		6

VI. — LABORATORIO DI FISICA

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettore generale	1
6° 7°	Coadiutori	2
8° 9°	Assistenti	2
		6

VII. — LABORATORIO DI INGEGNERIA SANITARIA

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettore generale	1
6° 7°	Coadiutori	2
8° 9°	Assistenti	2
		6

VIII. — LABORATORIO DI MALARIOLOGIA

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettore generale	1
6° 7°	Coadiutori	2
8° 9°	Assistenti	2
		6

IX. — BIBLIOTECA - MUSEO - SEGRETERIA DIDATTICA

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
9° - 5°	Capo dei servizi	1

(Gruppo B)

11° - 8°	Addetti	3

X. — PERSONALE COMUNE AI VARI LABORATORI E RIPARTI

Esperti

(Gruppo B)

Grado		N. dei posti
8°	Esperti capi	2
9°	Esperti	3
10° 11°	Esperti aggiunti	4
		9

Preparatori

(Gruppo C)

Grado		N. dei posti
9°	Primi preparatori	3
10°	Preparatori	4
11°	Preparatori aggiunti	7
12°	Vice preparatori	9
		23
12° - 9°	Fotografo	1
12° - 9°	Micro-fotografo	1
12° - 9°	Operatore cinematografico	1
		3

Personale subalterno

	N. dei posti
Sorvegliante capo	1
Sorveglianti	10
Agenti tecnici	10
	21

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo, Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Trattamento economico del personale subalterno

DENOMINAZIONE	Numero dei posti stabiliti in organico	Stipendio	Indennità servizio attivo	Numero degli anni occorrenti per la decorrenza degli aumenti periodici di stipendio
Sorvegliante capo	1	11.000	1.540	
Sorveglianti	10	10.230 9.790	1.540	4
Agenti tecnici	10	9.240 8.690 8.140 7.700 7.260	1.320	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo, Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. **1266**.

Emissione di francobolli commemorativi del bimillenario della nascita di Tito Livio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro 1° del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, n. 689;

Riconosciuto opportuno di emettere francobolli speciali commemorativi del bimillenario della nascita di Tito Livio;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di quattro francobolli commemorativi del bimillenario della nascita di Tito Livio, nei valori di L. 0,20 (+ L. 0,10 di sopraprezzo), di L. 0,30 (+ L. 0,15 di sopraprezzo), di L. 0,50 (+ L. 0,25 di soprapprezzo) e di L. 1,25 (+ L. 1 di soprapprezzo).

Art. 2.

I francobolli di cui al precedente art. 1 saranno validi per il pagamento delle tasse postali fino al 31 marzo 1943-XXI, ma la loro vendita da parte degli uffici postali cesserà il 31 dicembre 1942-XXI.

I francobolli stessi non saranno ammessi al cambio.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno precisate le caratteristiche tecniche dei francobolli indicati negli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 81. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. **1267**.

Dichiarazione formale dei fini di sei Confraternite in provincia di Macerata.

N. 1267. R. decreto 10 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di sei Confraternite in provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. **1268**.

Istituzione di un posto di primo archivista all'estero presso il Regio consolato generale in Praga.

N. 1268. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito presso il Regio consolato generale in Praga un posto di primo archivista all'estero.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 14 settembre 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pietrafitta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° maggio 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pietrafitta » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Suppa Eugenia fu Francesco Saverio in Speranza, alla partita 741, foglio di mappa 88, particella 5, per la superficie di Ha. 10.88.82 e l'imponibile di L. 783,95.

Il fondo confina: a nord e ad est, con proprietà Barone Giulio « Masseria Pietrafitta »; a sud, con terre di Mo-

linari Giuseppe e Morlino Raffaele; ad ovest, con proprietà Barone (Masseria Panetteria Torre Bianca).

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 giugno 1941-XIX, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopra citato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pietrafitta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 26.000 (ventiseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1941-XIX
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 389. — LESEN

(4562)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1941-XIX.

Istituzione di nuovi dischi contrassegno per la riscossione del diritto erariale di statistica della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi, e di quelle sulle targhe di prova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visti i Regi decreti 29 luglio 1938-XVI, n. 1121 e 24 novembre 1938-XVII, n. 1937;

Vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 694;

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione del diritto erariale di statistica, della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e sui rimorchi e di quella sulle targhe di prova, sono istituiti i dischi contrassegno:

a) diritto erariale di statistica sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone;

b) tassa unica di circolazione annuale o a dodicesimi, bimestrale e quadrimestrale sugli autocarri, motocarri e motofurgoncini;

c) tassa unica di circolazione annuale o a dodicesimi, bimestrale e quadriennale sui rimorchi;

d) tassa sulla circolazione di prova degli autoveicoli industriali aventi le caratteristiche seguenti:

a) *Diritto erariale di statistica.*

Il disco ha il diametro esterno di mm. 87, e il diametro interno di mm. 65, con la dicitura della fascia compresa fra le due circonferenze:

a) (nella parte alta): R.A.C.I.;

b) (nella parte bassa): Diritto erariale di statistica.

Il disco è diviso orizzontalmente in cinque zone:

I zona: Leggenda: « Diritto erariale di statistica », l'indicazione del diritto con in centro lo stemma dello Stato;

II zona: Divisa in due parti: a sinistra la leggenda « N. . . . . bollettario », a destra la leggenda « N. . . . . bolletta »;

III zona: Su fondo pieno, di colore giallo, per l'applicazione dell'anno di validità del disco: lunghezza mm. 65, altezza mm. 20;

IV zona: Leggenda: « N. . . . . targa »;

V zona: A fondo interamente bianco con la riproduzione della figura delle 3 categorie degli autoveicoli (automobili, motocicli, autoscafi).

Le leggende « bollettario », « bolletta », « N. . . . targa », sono in carattere grisè, mentre le altre leggende sono a carattere pieno.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica.

Carta: senza filigrana.

b) *Tassa unica di circolazione sugli autocarri motocarri e motofurgoncini.*

1) Il disco per il pagamento della tassa ha il diametro esterno di mm. 120, ha il diametro interno di mm. 97 con la dicitura della fascia compresa fra le due circonferenze:

a) (nella parte alta): R.A.C.I.;

b) (nella parte bassa): Tassa unica di circolazione.

Il disco è diviso orizzontalmente in otto zone:

I zona: Leggenda: « Tassa circolazione autoveicoli industriali »;

II zona: Divisa in due parti: a sinistra la leggenda « N. . . . bollettario », a destra la leggenda « N. . . . bolletta »;

III zona: Leggenda: « Scadenza »;

IV zona: Fondo pieno di colore verde per l'indicazione del mese di scadenza: lunghezza mm. 97 e altezza mm. 38;

V zona: A sinistra la leggenda « Mese » a destra la leggenda « Giorno »;

VI zona: Leggenda: « N. . . . targa »;

VII zona: « L. . . . tassa pagata »;

VIII zona: La leggendina in alto « L'esattore ».

Le leggende: « Bollettario », « Bolletta », « Mese », « Giorno », « N. . . . targa », « Tassa pagata », sono in carattere grisè, mentre le altre leggende sono a caratteri pieni.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta che sta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica di color nero.

Carta: filogranata ad effetto scuro con un disegno geometrico continuo.

2) I dischi per il pagamento bimestrale e quadrimestrale sono eguali a quelli della tassa annuale, fatta eccezione per la IV zona a fondo pieno di colore verde, riservata per l'indicazione della scadenza con timbro ad inchiostro nero speciale.

c) *Tassa unica di circolazione sui rimorchi.*

1) Il disco per il pagamento della tassa ha il diametro esterno di mm. 120, ha il diametro interno di mm. 97 con la dicitura della fascia compresa fra le due circonferenze:

a) (nella parte alta): R.A.C.I.;
b) (nella parte bassa): Tassa unica di circolazione.

Il disco è diviso orizzontalmente in otto zone:

I zona: Leggenda: « Tassa circolazione rimorchi »;
II zona: Divisa in due parti: a sinistra la leggenda « N. . . . bollettario », a destra la leggenda « N. . . . bolletta »;
III zona: Leggenda: « Scadenza ».
IV zona: Fondo pieno di colore verde per l'indicazione della scadenza: lunghezza mm. 97 - altezza mm. 38;
V zona: A sinistra la leggenda « Mese », a destra la leggenda « Giorno »;
VI zona: Con la leggenda « N. . . . targa »;
VII zona: « L. . . . . tassa pagata »;
VIII zona: La leggendina in alto: « L'esattore ».

Le leggende: « Bollettario », « Bolletta », « Mese », « Giorno », « N. . . . targa », « Tassa pagata », sono in carattere grisè, mentre le altre leggende sono a caratteri pieni.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta che sta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica di colore arancione.

Carta: filigranata ad effetto scuro con disegno geometrico continuo.

2) I dischi per il pagamento della tassa bimestrale, quadrimestrale e annuale sono eguali, fatta eccezione per la IV zona a fondo pieno di colore verde riservata per l'indicazione della scadenza con timbro ad inchiostro nero speciale.

d) *Tassa sulla circolazione di prova degli autoveicoli industriali.*

1) Il disco per il pagamento della tassa sulla circolazione di prova degli autocarri ha il diametro esterno di mm. 120, ha il diametro interno di mm. 97 con la dicitura della fascia compresa fra le due circonferenze:

a) (nella parte alta): Reale Automobile Circolo d'Italia;
b) (nella parte bassa): Tassa unica di circolazione.

Il disco è diviso orizzontalmente in otto zone:

I zona: Leggenda: « Targa di prova per autoveicoli industriali »;
II zona: Divisa in due parti: a sinistra la leggenda « N. . . . bollettario », a destra la leggenda « N. . . . bolletta »;
III zona: Leggenda: « Concessionario »;
IV zona: Fondo pieno di colore verde per l'indicazione dell'anno di validità del disco-contrassegno: lunghezza millimetri 97 - altezza mm. 38;
V zona: Leggenda: « Automobili »;
VI zona: Leggenda: « N. . . . targa »;
VII zona: « Tassa pagata »;
VIII zona: Leggenda: « L'esattore ».

Le leggende inserite nelle zone II, III, IV, VII, sono in carattere grisè, mentre quelle inserite nelle zone I, V e VIII sono a caratteri pieni.

Il disco è perforato in modo da tagliare in centro la dicitura descritta che sta fra le due circonferenze.

Stampa: litografica di colore nero.

Carta: filigranata ad effetto scuro con un disegno geometrico continuo.

2) Il disco per il pagamento della tassa sulla circolazione di prova dei motocarri e motofurgoncini è uguale a quello per gli automobili, fatta eccezione per la V zona che porta la leggenda « Motocarri » e per la stampa che è di color arancione.

Art. 2.

Per il pagamento del diritto erariale di statistica, della tassa unica di circolazione e di quella sulla circolazione di prova di dischi-contrassegno di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 1 del presente decreto, devono essere integrati con la indicazione del mese sino al quale è stata corrisposta la tassa.

L'indicazione della scadenza viene effettuata mediante impronta con speciale timbro avente le seguenti caratteristiche e dimensioni:

a) per il disco-contrassegno relativo al pagamento del diritto erariale di statistica è in numeri arabi a carattere bizantino di mm. 17 di altezza;

b) per il disco-contrassegno relativo al pagamento della tassa di circolazione sugli autoveicoli industriali:

1) il mese in carattere bizantino con lettere di mm. 15 di altezza;
2) l'anno in numeri arabi, di mm. 8 di altezza;
3) l'anno dell'era fascista in numeri romani di mm. 8 di altezza.

L'operazione di timbratura dei dischi è eseguita presso la sede centrale del R.A.C.I. dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze, al quale è affidata la custodia di tutti i timbri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4563)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1941-XIX.
Sostituzione del sequestratario della Società anonima Cartaria Helios, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1941-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società Cartaria Helios con sede in Trieste;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1941-XIX con il quale la Società predetta, già sottoposta a sindacato, fu sottoposta a sequesto e fu nominato sequestratario il dott. Michelangelo Rigatti;

Visto il parere espresso dal prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

L'avv. Carlo Amigoni di Trieste è nominato sequestratario della Società anonima Cartaria Helios di Trieste, in sostituzione del dott. Michelangelo Rigatti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — Di Revel
p. *Il Ministro per le corporazioni* — Amicucci

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1941-XIX.

Sostituzione del sequestratario della rappresentanza nel Regno della « Commercial Union Assurance Company Ltd », con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII con il quale il Consigliere nazionale avv. Paolo Pietro Pedani è stato nominato sequestratario della rappresentanza nel Regno della Società inglese « Commercial Union Assurance Company Ltd », con sede in Milano;

Considerato che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del Consigliere nazionale Pedani richiamato alle armi;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il comm. rag. Giuseppe Sozzani è nominato sequestratario della rappresentanza nel Regno della « Commercial Union Assurance Company Ltd », con sede a Milano, in temporanea sostituzione del Consigliere nazionale avv. Paolo Pietro Pedani, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — Di Revel
Il Ministro per le corporazioni — Ricci

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1941-XX.

Sostituzione del sindacatore della ditta Marino Giorgio Dalla Porta, con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1941-XIX, con il quale il dott. Angiolo Fabroni fu nominato sindacatore della ditta Marino Giorgio Dalla Porta, con sede a Trieste;

Ritenuto che è necessario provvedere alla sostituzione temporanea dal dott. Angiolo Fabroni, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Costantino Comotari è nominato sindacatore della ditta Marino Giorgio Dalla Porta, con sede a Trieste, in temporanea sostituzione del dott. Angiolo Fabroni, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1941-XX

Il Ministro: Ricci

(4569)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Giorgio A. Hulis, con sede a Catania.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1941-XIX, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Giorgio A. Bulis, con sede a Catania;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale in data 27 febbraio 1941-XIX, con il quale la ditta Giorgio A. Hulis, con sede in Catania, fu sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — Di Revel
Il Ministro per le corporazioni — Ricci

(4568)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1941-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società A. B. Tiriakidi, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto del 22 marzo 1941-XIX con il quale la Società A.B. Tiriakidi veniva sottoposta a sindacato;

Considerato che l'azienda stessa non esercitò più alcuna attività essendo stato internato il titolare, cittadino greco A.B. Tiriakidi, e che la stessa non possiede alcuna attività patrimoniale;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentito il parere del sindacatore;

Decreta:

Il decreto Ministeriale del 22 marzo 1941-XIX con cui la Società A.B. Tiriakidi, con sede a Genova, venne sottoposta a sindacato è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1941-XX

Il Ministro: Ricci

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1941-XX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società anonima « Nestle », con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1941-XIX, con il quale la Società anonima « Nestle », con sede in Milano, fu sottoposta a sindacato e fu nominato sindacatore l'ammiraglio Giulio Zino;

Vista la relazione del sindacatore della predetta società;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 21 maggio 1941-XIX, con il quale la Società anonima « Nestle », con sede in Milano, fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1941-XX.

Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dei lavori di costruzione di un edificio da adibire ad ufficio telefonico interurbano in Pisa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con R. decreto 27 febbraio 1938-XVI, n. 645;

Ritenuto che, a termini dell'articolo stesso, l'opera riveste carattere di pubblica utilità;

Riconosciuto necessario che siano dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di costruzione di un edificio da adibire ad ufficio telefonico interurbano, a stazione amplificatrice della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei e a stazione radio nella città di Pisa;

Considerato che trattasi di lavori che occorre eseguire senza dilazione sia nell'interesse dell'importante pubblico servizio telefonico statale e sia per dar modo al comune di Pisa di svolgere il piano di risanamento della città medesima;

Ritenuto che la ordinaria procedura d'esproprio che si rendesse necessaria, in caso di mancati accordi coi proprietari dei fondi da attraversare, potrebbe dar luogo a ritardi inconciliabili con la sollecitudine con la quale dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici devono essere messi a disposizione della ditta accollataria dei lavori di costruzione del nuovo edificio, gli stabili da demolire e quindi l'area per la costruzione stessa;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione PP. TT. in data 31 ottobre 1941-XX;

Decreta:

Art. 1.

L'esecuzione delle opere di costruzione del nuovo edificio telefonico statale di Pisa sopradetto è dichiarata di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, a norma dell'art. 180 della legge citata in premesse, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di costruzione suindicati per conto del Ministero delle comunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Roma, addì 6 novembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4589)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1941-XX.

Nomina del sig. Sprela Germano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Gaetano Riboldi fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Germano Sprela di Attilio;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Sprela Germano è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Gaetano Riboldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1941-XX.

Nomina del sig. Vay Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pio Mazza fu Giacomo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Vay Giuseppe di Luigi;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Vay Giuseppe di Luigi è nominato rappresentante del sig. Pio Mazza, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 15 novembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1941-XX.

Nomina del sig. Gherra Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Alberto Nasi fu Agostino, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del signor Gherra Renato di Massimo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gherra Renato è nominato rappresentante del signor Alberto Nasi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 15 novembre 1941-XX

(4573) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1941-XX.

Nomina del sig. Luigi Caso a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Grammatico fu Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Luigi Caso di Gioacchino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Luigi Caso è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Grammatico, agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 19 novembre 1941-XX

(4571) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1941-XX.

Nomina del sig. Tapparello Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Edoardo Giovaninetti fu Giovanni, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Tapparello Giuseppe fu Vincenzo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Tapparello è nominato rappresentante del sig. Edoardo Giovaninetti, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 19 novembre 1941-XX

(4574) *Il Ministro*: Di Revel

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 24 novembre 1941-XIX alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1941-XIX, n. 1140, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1941-42.

(4590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Revoca di ricompense al valor militare

Regio decreto 20 settembre 1941-XIX registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1941-XIX, registro n. 32 Guerra, foglio n. 107.

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita delle decorazioni al valor militare e del corrispondente soprassoldo che col decreto rispettivamente citato erano stati loro concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Caprara Rodolfo di Umberto e di Grasso Adelaide, da Roma, già tenente e già capitano 17° reggimento fanteria (due concessioni) (decreto Luogotenenziale 25 luglio 1918 e decreto-legge 23 marzo 1919 (articoli 2 e 6 della legge).

Forcellini Luigi di Egidio e di Biasi Emma, da Treviso, già tenente 7° reggimento alpini (R. decreto 28 aprile 1925) (art. 3 e 6 della legge).

Mazzarini Aristeo di Settimio e di Costarelli Annunziata, da Iesi (Ancona), già caporale 41° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916) (art. 2 e 6 della legge).

Piergiovanni Aldo di Telemaco e di Delilla Anna, da Cavriglia (Arezzo), già sottotenente complemento 162° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1918) (art. 2 e 6 della legge).

Re David Gaetano di Giuseppe e di Parodi Anna, da Bari, già tenente 140° reggimento fanteria (R. decreto 21 marzo 1920) (art. 2 e 6 della legge).

Savio Ernesto di Giovanni e di Dell'Agnola Fioretta, da Taibon (Belluno), già soldato 2092ª compagnia mitragliatrici (R. decreto 4 gennaio 1920) (art. 2 della legge).

MEDAGLIA DI BRONZO

Asciolla Francesco di Antonio e di Terrigno Adele, da Sessa Aurunca (Napoli) già soldato 1° reggimento fanteria d'assalto « Littorio » (R. decreto 20 dicembre 1939) (art. 3 della legge).

Ciaravella Vincenzo di Giuseppe e di Cimino Maria, da Cianciana (Agrigento), già soldato 239° reggimento fanteria (R. decreto 1° settembre 1920) (art. 2 della legge).

Magri Mario di Ugo e di Mini Adele, da Arezzo, già sottotenente e tenente 15° gruppo bombarde (due concessioni) decreti Luogotenenziali 2 agosto 1917 e 3 gennaio 1918) (art. 6 della legge).

Mazzini Angelo di Egidio e di Gabotti Maddalena, da Casale Monferrato (Alessandria), già sottotenente complemento 18° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 16 marzo 1916) (art. 6 della legge).

Re David Gaetano di Giuseppe e di Parodi Anna, da Bari, già tenente 140° reggimento fanteria (decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919) art. 2 e 6 della legge).

Rosi Remo di Primo e di Lepi Eva, da Monticiano (Siena), già sergente raggruppamento artiglieria M. C. (R. decreto 27 settembre 1938-XVI) (art. 6 della legge).

Kössler Guglielmo di Ermanno e di Zabbau Clotilde, da Firenze, già tenente 3° reggimento artiglieria da montagna (R. decreto 11 maggio 1922) (art. 6 della legge).

Mazzarini Aristeo di Settimio e di Costarelli Annunziata, da Iesi (Ancona), già soldato 41° reggimento fanteria (R. decreto 15 agosto 1925) (art. 2 e 6 della legge).

(4555)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 19 novembre 1941-XX - N. 230

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,23	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,25
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,35
Id. 3,50 % (1902)	76,15
Id. 3 % lordo	52,15
Id. 5 % (1935)	94,675
Redimibile 3,50 % (1934)	74,675
Id. 5 % (1936)	95,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,075
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,675
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,175
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,725
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,975
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di certificato di Rendita 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 76.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semetrale al 1° luglio 1941, relativa al certificato di Rendita 5 % (1935) n. 10156 di annue L. 250, intestato a Faustini Angela di Giacomo, moglie di Aprosio Manlio, domiciliata ad Arma di Taggia (Imperia).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

(4436) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni dello statuto del Consorzio irriguo Bassa Roverbella, con sede in Roverbella, provincia di Mantova

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 8 novembre 1941-XX, n. 4613, sono state approvate, a termini dell'art. 60 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, modifiche degli articoli 24, 25 e 29 dello statuto del Consorzio irriguo Bassa Roverbella, con sede in Roverbella, provincia di Mantova, concernenti la convocazione dell'assemblea degli interessati e l'intervento alle relative assemblee.

(4550)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Nomina dei vice presidenti per i Consorzi interprovinciali fra i macellai con sede a Milano, Padova, Trieste, Roma, Pisa per la raccolta, il ricevimento, la salatura e la distribuzione delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 19 novembre 1941-XX, ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII che approva lo statuto-tipo dei Consorzi obbligatori fra i macellai, sono stati nominati i vice presidenti dei Consorzi interprovinciali fra i macellai per la raccolta, il ricevimento, la salatura e la distribuzione delle pelli grezze bovine ed equine come appresso indicati:

Bignami Pietro per il Consorzio interprovinciale di Milano, Pavia, Cremona, con sede a Milano.

Verdolin Luigi per il Consorzio interprovinciale di Padova, Vicenza, Rovigo, con sede a Padova.

Bonomi Guido per il Consorzio interprovinciale di Trieste, Gorizia, con sede a Trieste.

Chirico Augusto per il Consorzio interprovinciale di Roma, Frosinone, Littoria, Rieti, con sede a Roma.

Fornaciari Ubaldo per il Consorzio interprovinciale di Pisa, Apuania, Lucca, Livorno, con sede a Pisa.

(4578)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, in liquidazione, con sede nel comune di Amalfi (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 ottobre 1941-XIX

che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, con sede nel comune di Amalfi (Salerno) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori avv. Pasquale Carucci di Carlo, dott. Ettore Ruggi D'Aragona di Roberto e rag. Carlo Amaturi di Gennaro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Sant'Andrea Apostolo » di Vettica d'Amalfi, in liquidazione, avente sede nel comune di Amalfi (Salerno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4547)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bella (Potenza), Barisardo (Nuoro), e di Carbonia (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Donato Sansone fu Diodato per la Cassa comunale di credito agrario di Bella (Potenza);

Il signor Silvio Pilia fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Barisardo (Nuoro);

Il signor Nicolino Fenu fu Nicolò per la Cassa comunale di credito agrario di Carbonia (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4548)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio della provincia di Teramo

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

(4558)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno di Rovigo

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria del Monte di credito su pegno di Rovigo.

(4559)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga dei termini stabiliti per l'invio di pubblicazioni da parte dei candidati alla libera docenza

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° maggio 1941-XIX con la quale è stata revocata la sospensione delle operazioni di esame per l'abilitazione alla libera docenza della sessione dell'anno 1940-XVIII;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 1° maggio 1941-XIX con la quale è stata indetta la sessione per l'abilitazione alla libera docenza dell'anno 1941-XIX;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti, con le ordinanze sopra ricordate, per l'invio delle pubblicazioni ai commissari d'esame e al Ministero da parte dei candidati alla libera docenza;

Dispone:

I termini del 30 novembre e del 31 dicembre 1941-XX, stabiliti dalle suddette ordinanze 1° maggio 1941-XIX, per l'invio delle pubblicazioni ai componenti le Commissioni giudicatrici e al Ministero da parte dei candidati alla libera docenza, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1941-XX e al 31 gennaio 1942-XX.

Roma, addì 14 novembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

(4580)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.